

VERBALE DI ACCORDO

In Parma, il giorno 20/12/2012

Tra

- Le seguenti Aziende, d'ora in poi denominate tutte insieme "Aziende",
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA, d'ora in poi per brevità denominata solo "Cariparma" o anche "Capogruppo";
- Banca Popolare Friuladria SpA, d'ora in poi denominata per brevità "Friuladria", o anche "BPFA";
- Cassa di Risparmio della Spezia SpA, d'ora in poi denominata per brevità "Carispezia" o anche "CRS";
- Crédit Agricole Leasing Italia Srl, d'ora in poi denominata per brevità "Calit"

e

la Delegazione sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 19 del CCNL 08/12/2007 rinnovato in data 19/01/2012:

- DIRCREDITO
- FABI
- FIBA/ CISL
- FISAC/ CGIL
- SINFUB
- UGL Credito
- UILCA

d'ora in poi denominate complessivamente "OO.SS."


premessò che


- la legge n.92/2012 ha modificato tra l'altro la disciplina del contratto a termine di cui al D.Lgs. n.368/2001, prevedendo, in particolare, l'ampliamento dell'intervallo temporale che deve sussistere in caso di nuova assunzione a termine dello stesso lavoratore (60 giorni per i contratti fino a sei mesi, 90 giorni per quelli con durata oltre i 6 mesi) con possibilità di ridurre tali intervalli rispettivamente a 20 ovvero 30 giorni solo in presenza di accordi sindacali di livello nazionale e per determinate casistiche;

- la legge n.134/2012 ha successivamente previsto la riduzione dei periodi sopra citati rispettivamente fino a 20 e 30 giorni, anche "in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";


- l'insieme degli interventi organizzativi del Piano Strategico "OPERA" e il conseguimento degli obiettivi previsti, pongono particolari esigenze di flessibilità nella gestione degli organici;


- le Parti, pur nel rispetto dei criteri di carattere generale fissati dal legislatore, intendono dare piena attuazione al rinvio alla contrattazione collettiva, al fine di consentire un utilizzo del contratto a tempo determinato più rispondente alle predette esigenze di flessibilità;


~~DIRCREDITO~~


UGL credito


FIBA


FISAC-CGIL


SINFUB


UILCA


si conviene quanto segue

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Le Parti si danno atto che sussistono obiettive ragioni tecniche, organizzative, produttive e conseguentemente, ferme restando le vigenti disposizioni di carattere generale che disciplinano il contratto di lavoro a tempo determinato, le Parti stesse concordano che, nel caso di successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore, il periodo di intervallo temporale di cui all'art.5, comma 3 del D.Lgs. n.368/2001 come modificato dall'art.1 comma 9 lettera g) della Legge n.92/2012, sono ridotti rispettivamente a venti giorni per i contratti fino a sei mesi e a trenta giorni per i contratti con durata oltre i 6 mesi, nelle ipotesi di assunzioni a tempo determinato di personale effettuate nel periodo di vigenza del Piano Strategico Opera (cioè a dire fino al 31/12/2014).

In ogni caso, le Parti dichiarano la propria disponibilità ad incontrarsi al fine di modificare e/o implementare la disciplina contenuta nel presente verbale di accordo per adeguarla ad eventuali modifiche di legge che dovessero intervenire in materia e che, comunque, la disciplina definita dal presente accordo verrà automaticamente sostituita e/o integrata da quanto eventualmente convenuto dalla contrattazione nazionale.

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA

Banca Popolare Filadelfia SpA

Cassa di Risparmio della Spezia SpA

Crédit Agricole Leasing Italia Srl

le OO.SS.LL.

DIRCREDITO - FABI - FIBA - FISAG - SINFUB - UGL CREDITO - UILCA